



ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

A.I.Z.S.

(Associazione non riconosciuta)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 0302290203 – Fax 0302425251 – Email assizs@izsler.it
PEC assizs@legalmail.it
C.F. 98160220178

AIZS – Programma triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018

In coerenza con la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 le pubbliche amministrazioni individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati identificando quelli che possono ritenersi sottoposti al controllo e quelli meramente partecipati.

Tale distinzione ha effetti sull'applicazione differenziata della normativa anticorruzione in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni negli assetti degli enti.

Enti di diritto privato in controllo pubblico

Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile.

Per tali enti infatti si pone il problema dell'esposizione al rischio di corruzione, che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'individuazione degli enti in parola, l'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art.2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Il fenomeno degli enti di diritto privato in controllo pubblico è particolarmente complesso, visto che gli enti in questione hanno caratteristiche e struttura eterogenee, non sono riconducibili ad una categoria unitaria e non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall'art. 2359 del codice civile per le società.

Si deve trattare di enti che hanno natura privatistica rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente.

L'ANAC ha individuato alcuni indici, la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico, tra i quali segnaliamo in via esemplificativa:

- la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;
- il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici;

Per l'identificazione degli enti in questione, spetta all'Istituto specificare, anche sulla base delle indicazioni sopra fornite, quali siano gli enti di diritto privato in proprio controllo.

Detta ricognizione è resa necessaria dall'art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui ciascuna amministrazione è tenuta a pubblicare l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati "con l'indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate".

ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

1) COSTITUZIONE

L'Associazione di scopo denominata "Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali" di seguito "AIZS", è stata costituita in data 17/02/2011 e ha sede legale nel Comune di Brescia, via Antonio Bianchi n.9, presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER).

2) FINALITA'

L'AIZS ha durata indeterminata e non ha scopo di lucro in quanto ha la finalità di promuovere lo sviluppo del sistema qualità negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e di rappresentare le esigenze e gli interessi degli Istituti stessi in seno all'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse; dette attività possono essere svolte solo a favore degli associati e a condizione che non siano in contrasto con quanto disposto dagli enti cogenenti.

3) ORGANI

Gli organi dell'AIZS sono:

- L'Assemblea degli aderenti
- L'Amministratore

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, è l'organo sovrano ed è presieduta dall'Amministratore o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

In particolare l'Assemblea:

- a) provvede alla nomina dell'Amministratore;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto;

- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'AMMINISTRATORE

L'Associazione è amministrata da un Amministratore eletto dagli Associati, per la durata di tre anni, fra i legali rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed è anche il Presidente dell'Associazione.

L'Amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e riferisce alla stessa circa l'attività compiuta.

L'Amministratore è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, predispone eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

L'Amministratore è anche Presidente dell'Associazione.

L'Amministratore convoca e presiede l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Nessun compenso è riconosciuto all'Amministratore.

4) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - fondi derivati da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
 - contributi di privati;
 - contributi di enti pubblici e di enti privati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Aderenti e gli cogerenti.

5) BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -2018

1 – Premessa

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (ANAC) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’ANAC, con determinazione n.8 del 17/06/2015 ha emanato delle linee guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Esse sono rivolte, in particolare, alle amministrazioni pubbliche che controllano enti di diritto privato. Spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione in ragione dei poteri che esse esercitano nei confronti degli enti di diritto privato controllati ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

2 – Quadro normativo

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

L’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall’art. 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, ha esteso l’intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure «limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse

3 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Gli enti di diritto privato controllati sono tenuti a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d’ora innanzi “RPC”), secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al RPC, che va individuato tra i dirigenti in servizio presso l’ente di diritto privato controllato sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure,

nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Poiché l'AIZS non ha personale dipendente, si è ritenuto di individuare il RPC dell'Associazione tra i Responsabile per la prevenzione della corruzione e i Responsabili per la Trasparenza degli enti controllanti.

L'assemblea dell'AIZS, con deliberazione n. 1 assunta nella seduta del 25.01.2016 ha nominato il Direttore Amministrativo pro-tempore dell'IZSLER, Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Associazione.

In ottemperanza al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 febbraio 2015, la nomina del RPC deve essere comunicata al sito dell'Autorità, mediante apposito modulo on-line.

4 - Soggetti coinvolti nel Programma

La stesura e l'aggiornamento del Programma è affidata al RPC dell'AIZS, che si avvale della collaborazione dei RPC degli altri IZS e del personale tecnico – amministrativo dell'IZSLER.

Ogni IZS individua il proprio RPC quale referente per l'attuazione del Programma, al quale il RPC dell'AIZS potrà rivolgersi per specifici adempimenti.

5 – Termini e modalità di adozione del Programma

Ai sensi della Legge n.190/2012 (art. 1, comma 8) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Proprio per la caratteristica triennale del PTPC che risponde ai principi di dinamicità, modularità e progressività, l'aggiornamento annuale dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti per gli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico;
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;

6 – Pubblicazione dei contenuti del Programma

Ogni IZS redige e pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, l'elenco degli enti controllati.

Poiché AIZS non ha un proprio sito istituzionale, i documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 e i loro aggiornamenti, inclusi i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, sono pubblicati sul sito istituzionale degli enti controllanti, nella sezione " AIZS - Amministrazione trasparente"/ sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione". In una logica di semplificazione degli oneri, essi non devono essere trasmessi all'A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema integrato "PERLA PA".

7 – Misure organizzative per la prevenzione delle corruzione

L'AIZS non ha scopo di lucro in quanto ha la finalità di promuovere lo sviluppo del sistema qualità negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e di rappresentare le esigenze e gli interessi degli Istituti stessi in seno all'Ente di Accreditamento ACCREDIA con la designazione di un proprio rappresentante nel Comitato di Indirizzo e Garanzia.

L'AIZS non ha personale dipendente, le spese sostenute per il proprio funzionamento sono esigue e di natura strettamente contabile – fiscale. Per tale ragione non si individuano aree a rischio corruzione e non vengono definite misure di prevenzione.

Si ritiene pertanto adeguato ai fini dell'attuazione del presente Programma assolvere alle disposizioni in materia di inconfiribilità – incompatibilità specifiche per i componenti degli organi dell'AIS (Assemblea degli aderenti e Amministratore) e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel II Programma Triennale della Trasparenza.

8 - Vigilanza

Le pubbliche amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, un elenco degli enti e delle società da esse partecipate o controllate.

L'attività di vigilanza e controllo dell'A.N.AC., che può comportare anche l'adozione di sanzioni, è svolta anche tenuto conto di tali elenchi nonché dei dati sulle società partecipate comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Dipartimento del Tesoro del MEF, in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia del 30 luglio 2010 e dell'art. 17, co. 3 e 4, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014.